

COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

Regolamento **erogazione incentivi** **gestione entrate ai sensi dell'articolo 1, comma** **1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Affari Generali e Finanziari - Ufficio Tributi.

Art. 2 Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato: a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento nel caso siano predisposti e gestiti direttamente dall'ufficio tributi; b) il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati e gestiti dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. Resta fermo, ai fini della costituzione del fondo, il presupposto relativo all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini previsti dal Dlgs. 267/2000 e sm. e. i.

Art. 3 Destinazione del fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. n. 145/2018 il Fondo nelle due percentuali di cui sopra è destinato: - per l'1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, in particolare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; - per il 99% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente. Sono soggetti interessati il

responsabile di settore, il responsabile di imposta ed il personale del settore A.G.F. dell'ufficio tributi o impiegato in procedimenti di recupero dell'evasione.

Art. 4 Trattamento accessorio e criteri di ripartizione

1. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Affari Generali e Finanziari - Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali compreso l'eventuale partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore A. G. e Finanziari vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione il personale coinvolto con le relative percentuali di partecipazione ed eventuali indicatori di risultato.
3. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, previamente determinate dal Responsabile del Settore Tributi in sede di costituzione del gruppo di lavoro, sono indicate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore A. G. e Finanziari.
4. Le quote sono erogabili, previa specifica relazione sull'attività effettuata e verifica del rispetto di tutte le condizioni di cui alla normativa, successivamente all'approvazione del consuntivo e della relazione finale sulla Performance. Per l'anno 2020 le quote saranno erogate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi da parte del personale che lo ha svolto, previa relazione sull'attività.
5. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.